

Civile Ord. Sez. 6 Num. 11189 Anno 2019

Presidente: FRASCA RAFFAELE

Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA

Data pubblicazione: 23/04/2019

ORDINANZA

sul ricorso [REDACTED] proposto da:

[REDACTED]
[REDACTED]

elettivamente domiciliati in [REDACTED] presso
lo studio dell'avvocato [REDACTED], rappresentati e difesi
dagli avvocati [REDACTED]
[REDACTED]

- *ricorrenti* -

contro

[REDACTED]
[REDACTED];

- *intimate* -

avverso la sentenza n. 10/2017 della CORTE D'APPELLO di
CAMPOBASSO, depositata il 17/01/2017;

C.O. + C.I.

Fuc

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/12/2018 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.

FATTI DI CAUSA

1. In data 31 marzo 2001 si verificò, sulla strada statale Campobasso-Isernia, un tragico incidente che coinvolse tre vetture: una [REDACTED] condotta da [REDACTED], a bordo della quale viaggiava, tra gli altri, [REDACTED] una [REDACTED] condotta da [REDACTED] e una [REDACTED] condotta da [REDACTED]. A seguito di tre successivi scontri tra tali automobili morirono tutti gli occupanti della [REDACTED].

Promossi separati giudizi dagli eredi delle vittime, poi riuniti dal Tribunale di Isernia, [REDACTED] [REDACTED] intervennero chiedendo la condanna di [REDACTED] al risarcimento dei danni conseguenti alla morte di [REDACTED].

La società di assicurazione chiese il rigetto della domanda.

Il Tribunale, espletate alcune c.t.u., rigettò la domanda e compensò tra le parti le spese di giudizio.

2. La pronuncia è stata impugnata dagli attori soccombenti e la Corte d'appello di Campobasso, con sentenza del 17 gennaio 2017, ha rigettato il gravame ed ha condannato gli appellanti al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado.

3. Contro la sentenza della Corte d'appello di Campobasso ricorrono [REDACTED] con unico atto affidato ad un solo motivo.

La [REDACTED] non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Ric. [REDACTED]

TUC

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-*bis* cod. proc. civ., e i ricorrenti hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo di ricorso si lamenta, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 2054 cod. civ. e dell'art. 142 cod. strada.

Sostengono i ricorrenti che la sentenza, nel ricostruire le modalità del tragico incidente e nell'attribuire le rispettive responsabilità ai conducenti, non avrebbe tenuto nella dovuta considerazione l'eccesso di velocità tenuto dalla [REDACTED] risultante dalle c.t.u. svolte in sede penale e civile.

1.1. Il motivo, quando non inammissibile, è comunque privo di fondamento.

La giurisprudenza di questa Corte ha in più occasioni ribadito che in materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, la ricostruzione delle modalità del fatto generatore del danno, la valutazione della condotta dei singoli soggetti che vi sono coinvolti, l'accertamento e la graduazione della colpa, l'esistenza o l'esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l'evento dannoso, integrano altrettanti giudizi di merito, come tali sottratti al sindacato di legittimità se il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico (v., tra le altre, le sentenze 23 febbraio 2006, n. 4009, 25 gennaio 2012, n. 1028 e 30 giugno 2015, n. 13421, nonché l'ordinanza 22 settembre 2017, n. 22205).

Nella specie la Corte d'appello, con motivazione adeguata e priva di vizi logici, ha ricostruito, sulla base delle c.t.u. svolte, le modalità dei tre successivi scontri, rilevando che il conducente della [REDACTED] aveva

Ric. [REDACTED]

perso il controllo del mezzo ed era finito contro il *guard-rail* sito sulla corsia di marcia opposta; era quindi sopraggiunta la [REDACTED], proveniente dal senso opposto, che aveva urtato e trascinato la [REDACTED]; ed era in ultimo sopraggiunta la [REDACTED] condotta dalla [REDACTED] che aveva ancora urtato la [REDACTED]. La Corte di merito ha illustrato con chiarezza le ragioni per le quali ha ritenuto di escludere ogni responsabilità della conducente [REDACTED] nel sinistro in questione; ella, infatti, pur tenendo una velocità di 10 km/h superiore a quella consentita, si era trovata improvvisamente di fronte allo scontro tra le altre due vetture, per cui, dati i tempi brevissimi del tutto, nulla avrebbe potuto fare per evitare lo scontro letale o per compiere una manovra eversiva. In sostanza la Corte molisana ha tenuto in considerazione l'eccesso di velocità e, con un accertamento di merito, l'ha ritenuto irrilevante.

A fronte di simile ricostruzione, il ricorso si risolve nell'evidente tentativo di ottenere in questa sede un nuovo e non consentito esame del merito. In particolare, l'insistenza sul profilo dell'eccesso di velocità e sulla conseguente sussistenza di una colpa a carico dell'[REDACTED] dimostra che si tratta della ripetizione di argomenti già discussi in sede di merito e che non viene colta la *ratio decidendi* della sentenza in esame, perché la Corte di merito ha vagliato i comportamenti dei conducenti ed ha positivamente attribuito le relative colpe.

2. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

Non occorre provvedere sulle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati.

Sussistono tuttavia le condizioni di cui all'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Fuc

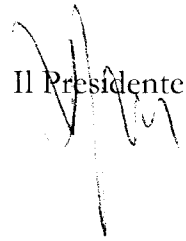
P.Q.M.

La Corte *rigetta* il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 6 dicembre 2018.

Il Presidente



Fuel